



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro Dott. Massimo Lisi, nella causa civile con R.G.
n.2203/2022 promossa da
DE CIANTIS Giuliana

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio – Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone**

resistente

all'udienza del 07/09/2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente

ORDINANZA

- osservato che secondo un consolidato orientamento della Cassazione (*cfr. Cass. 23 novembre 2021 n.36356, che richiama anche Cass. 5 giugno 2008, n.14914, Cass. 9 novembre 2018, n.28766 e Cass. 17 gennaio 2017, n.988*), il vincolato numero dei posti disponibili nella procedura di mobilità ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito a chi agisce giudizialmente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto ai candidati assegnatari, la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso a chi agisce non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale



assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi per l'ambito di riferimento, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore del candidato che agisce in giudizio tali da comportare l'attribuzione proprio al ricorrente del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altro candidato. Ci si trova quindi di fronte a rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo rispetto ai quali la realizzazione dell'utilità pretesa - assegnazione di sede - richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati. Tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (*cfr. Cass. 24 giugno 2020, n.12489, che ha ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via*);

- osservato che, nel caso di specie, l'attrice ha chiesto - previa disapplicazione o declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia e/o illegittimità del rigetto della domanda di mobilità professionale dalla stessa formulata e dell'accertamento del suo diritto ad ottenere il passaggio di ruolo da scuola dell'infanzia a scuola primaria - l'assegnazione presso una delle sedi prescelte



come risultanti dalle preferenze indicate nella domanda di mobilità per l'A.S. 2022/2023, e comunque presso i Comuni della Provincia di Frosinone;

- rilevato che, in conseguenza, il necessario litisconsorzio deve ritenersi che non si sia realizzato, per cui l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato con tutti i docenti di scuola primaria - posto comune che hanno proposto domanda di mobilità nella Provincia di Frosinone per l'a.s. 2022/2023, relativamente ai seguenti istituti o ambiti territoriali: 1 Comune I838 FR SORA; 2 Comune E340 FR ISOLA DEL LIRI; 3 Comune B195 FR BROCCOSTELLA; 4 Comune A244 FR ALVITO; 5 Comune A433 FR ARPINO; 6 Scuola FREE835016 FR MONTE S.G.C. ALFREDO SCHIMPERNA; 7 Scuola FREE848029 FR VEROLI GIGLIO; 8 Scuola FREE86103R FR VEROLI CAPOLUOGOA. VALENTE; 9 Scuola FREE85902Q FR SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS; 10 Scuola FREE84703E FR FROSINONE LA RINASCITA;

- ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

- ritenuto che la celerità propria del rito lavoro giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art.151 c.p.c.;

- considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione

P.Q.M.

dispone che la ricorrente proceda alla notifica del ricorso nei confronti tutti i docenti di scuola primaria - posto comune che hanno proposto domanda di mobilità nella Provincia di Frosinone per l'a.s. 2022/2023, relativamente ai seguenti istituti o ambiti territoriali: 1 Comune I838 FR SORA; 2 Comune E340 FR ISOLA DEL LIRI; 3 Comune B195 FR BROCCOSTELLA; 4 Comune A244 FR ALVITO; 5 Comune A433 FR ARPINO; 6 Scuola FREE835016 FR MONTE S.G.C. ALFREDO SCHIMPERNA; 7 Scuola FREE848029 FR VEROLI GIGLIO; 8 Scuola FREE86103R FR VEROLI CAPOLUOGOA. VALENTE; 9 Scuola FREE85902Q FR SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS; 10 Scuola FREE84703E FR FROSINONE



LA RINASCITA, ai sensi dell'art.151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, entro 30 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti che fissa per il 2.11.2023, ore 12.00;

avverte le parti convenute che sono tenute a comparire personalmente all'udienza fissata e che hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, a pena di decadenza, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Il Giudice

Dott. Massimo Lisi

